

## □ Interrogazione n. 12\_10

presentata in data 15 luglio 2015

a iniziativa dei consiglieri Zaffini, Zura Puntaroni, Malaigia

**“Consorzio di Bonifica delle Marche - contributi di bonifica per gli anni 2014 e 2015”**

a risposta orale urgente

### **Premesso:**

che è in vigore la Legge regionale n.13 del 17 giugno 2013, concernente *“Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso”*;

che la Regione Marche, ai sensi e per gli effetti della suddetta Legge regionale, con Delibera di Giunta regionale n.1715 del 16 dicembre 2013, ha costituito il Consorzio di Bonifica delle Marche che è succeduto ai preesistenti Consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dalla data del 1° gennaio 2014;

### **Rilevato:**

che in questi giorni il Consorzio di Bonifica delle Marche sta inviando gli avvisi di pagamento riguardanti i contributi di Bonifica per il 2014 e per il 2015, che vanno pagati rispettivamente entro il 31 luglio 2015 ed entro il 30 novembre 2015;

che sono migliaia i soggetti tenuti al pagamento del contributo di bonifica: 137.000 proprietari di aree agricole, 40 gestori del servizio idro-potabile delle Marche e oltre 10.000 proprietari di immobili industriali, commerciali e artigianali situati all'esterno dei centri abitati;

che nell'avviso di pagamento si legge, tra l'altro, quanto segue: “il contributo di bonifica è annuale ed è dovuto da tutti i proprietari di terreni e fabbricati (categorie D) e dai gestori del servizio idro-potabile che si trovino nel territorio regionale. Il Consorzio esegue il monitoraggio del reticolo idraulico regionale nonché provvede alla sua manutenzione ordinaria, con l'obiettivo di agire concretamente alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico. Formalmente, il contributo è un onere reale sulla proprietà, che grava direttamente sull'immobile (art.21 del Regio Decreto n.215/1933) perciò è diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie”;

che nella “Comunicazione al contribuente” contenuta nell'avviso di pagamento si legge, tra l'altro, che è stato avviato un processo che, per quanto riguarda il Consorzio di Bonifica delle Marche, è sotto il diretto controllo degli Amministratori per mettere mano in maniera concludente ai grandi e gravi problemi idrogeologici del nostro territorio, “processo al quale anche Lei è chiamata a concorrere con la contribuzione richiesta”;

### **Rilevato altresì:**

che i Consorzi di Bonifica trovano fondamento giuridico nel Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.215 concernente “Nuove norme per la bonifica integrale”;

che i Consorzi di Bonifica si configurano come enti di diritto pubblico economico, dotati di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente;

che il contributo di bonifica è un onere reale, non personale e che il beneficio nasce dal rapporto inscindibile tra l'opera e il fondo (od immobile che dir si voglia) al quale dovrebbe apportare un incremento di valore;

che una cospicua, costante e consolidata giurisprudenza fa emergere la necessità che tali contributi, per essere legittimamente inviati ai contribuenti, debbono indicare la motivazione

sottesa agli stessi, il tipo di vantaggio fondiario direttamente e strettamente incidente sull'immobile oggetto di contribuzione;

che la necessità di un vantaggio, quale presupposto per la contribuzione, è stata affermata da diverse sentenze della Corte di Cassazione a Sezione Unite (Cass. S.U. 6 febbraio 1984 n.877, Cass. 8 luglio 1993 n.7511 e Cass. S.U. 8960 del 1996);

che, quindi, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e di manutenzione;

che, in tempi più recenti, la Sentenza n.654/12, depositata nella cancelleria della Corte di Cassazione il 18 gennaio 2012, nell'ambito della disciplina di riferimento legata ai Consorzi di Bonifica, ha affermato, in linea con le precedenti, che *“l'ammontare del contributo consortile, costituisce onere reale sugli immobili ed è determinato con la deliberazione annuale di riparto della contribuzione in proporzione ai benefici derivanti da ciascun immobile”* e che *“... i proprietari degli immobili nel comprensorio dovranno concorrere alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano effettivo beneficio dalle opere stesse”*;

**Ritenuto:**

che è quindi stato ripristinato quell'odioso ed iniquo balzello, che era stato sospeso a partire dal 2002, che va a incidere su una categoria di cittadini già abbondantemente martoriata tara l'altro anche dall'IMU, che colpisce tutto il mondo agricolo e ancora più duramente quello delle aree collinari-montane;

che il Consorzio di Bonifica delle Marche possa rivelarsi l'ennesimo “carrozzone” mangia soldi, che vive sulle spalle dei cittadini marchigiani;

Tutto ciò premesso,

**INTERROGANO**

Il presidente della Giunta regionale per conoscere:

- 1) se, tenuto conto della cospicua e consolidata giurisprudenza in materia, intende far annullare gli avvisi di pagamento emessi dal Consorzio di Bonifica delle Marche, nonché procedere alla soppressione del contributo di bonifica;
- 2) se gli avvisi di pagamento del contributo di bonifica fanno riferimento esclusivamente all'obbligo di contribuzione del Consorzio oppure sono finalizzati al ripianamento dei debiti dei soppressi Consorzi di Bonifica e/o alle spese di gestione del Consorzio;
- 3) se intende mantenere il Consorzio di Bonifica delle Marche o se, invece, intende proporre la sua soppressione;
- 4) se risponde a verità che il Consorzio di Bonifica delle Marche intende effettuare un pacchetto di assunzioni che sfiora le 300 unità.